ANNA LOBOSCO
04.06.2024
12:56:56 UTC

Michele Emiliano
04.06.2024
18:51:49
GMT+01:00

Regione Puglia

Segreteria Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 108 del 03/06/2024

Riconoscimento di debito fuori bilancio, ex art. 73, comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Esecuzione Sentenza n. 661/2024 Corte d'Appello di Bari, Sezione Lavoro - Omissis e c/ Regione Puglia.

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

SEZIONE PERSONALE

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Codice CIFRA: PER/SDL/2024/00007

OGGETTO: Riconoscimento di debito fuori bilancio, ex art. 73, comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Esecuzione Sentenza n. 661/2024 Corte d'Appello di Bari, Sezione Lavoro - Omissis e c/ Regione Puglia.

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

"*1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

a) sentenze esecutive;
b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., come modificato dall'art. 38 *ter* del DL n. 34 del 30.04.2019, recante Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, convertito con modificazioni dalla L. n. 58 del 28.06.2019, il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro trenta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

Al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 661/2024 della Corte d'Appello di Bari, sez. Lavoro, con cui si condanna la Regione Puglia al pagamento delle spese di lite in favore degli appellati costituiti per una somma pari ad € 12.000,00 oltre accessori.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue:
Con D.P.G.R. n. 314 del 07.07.1982 si bandiva il concorso interno ex art. 95 della L.R. n. 18/1974; i termini per la presentazione della domanda di ammissione venivano dapprima riaperti con D.P.G.R. n. 1090 del 12.04.1985 e poi con D.P.G.R. n. 65 del 12.02.1990, in modo da consentire la partecipazione anche dei dipendenti inquadrati ai sensi della L.R. n. 16/1984 e in possesso dei requisiti di anzianità di servizio previsti dal concorso.
Omissis e altri sei, dipendenti inquadrati nel VI livello con decorrenza dal 01.01.1978 ex L.R. n. 16/1980 (non in possesso dei requisiti per partecipare al concorso bandito con D.P.G.R. n. 314/82 in quanto inquadrati nel V livello ex L.R. n. 18/1974), chiedevano di essere ammessi al concorso al pari dei dipendenti inquadrati ai sensi della L.R. n. 16/1984.
Con D.G.R. n. 1903 del 12.04.1990, la Regione Puglia riapriva i termini del concorso permettendo così, la partecipazione allo stesso di Omissis e gli altri sei; tale ultima delibera veniva annullata dalla Commissione governativa di controllo, con decisione del 10.05.1990.
A seguito dell'annullamento della D.G.R. n. 1903/1990, la Regione Puglia, con propria deliberazione n. 672 del 01.03.1991, decretava l'esclusione dei predetti dipendenti dal concorso in quanto non inquadrati nel ruolo regionale ai sensi della L.R. n. 16/1984.
Con ricorso n. 2463/1991, Omissis e gli altri sei, con altri dipendenti regionali nelle stesse condizioni, proponevano ricorso innanzi al TAR Lecce chiedendo l'annullamento della decisione della Commissione governativa di controllo del 10.05.1990, nonché della D.G.R. n. 672 del 01.03.1991.
Nelle more, con D.G.R. n. 7385/1991, i dipendenti in parola venivano ammessi con riserva al concorso interno ex art. 95 della L.R. n. 18/1974, a seguito di provvedimento cautelare del Giudice Amministrativo.
Con delibera n. 3534 del 22.06.1992, la Regione Puglia stabiliva di ricostituire la Commissione giudicatrice del concorso ex art. 95 della L.R. n. 18/1974, onde consentire la partecipazione con riserva ai dipendenti destinatari di provvedimenti cautelari favorevolmente emessi dal TAR, come nel caso che interessa Omissis e gli altri sei.
La suddetta deliberazione di ricostituzione della Commissione giudicatrice veniva riconosciuta illegittima per violazione di legge e quindi annullata dalla Commissione governativa di controllo con decisione n. 9975 del 30.07.1992.
A seguito della decisione n. 9975/1992, la Giunta regionale proponeva nuovamente la ricostituzione di detta Commissione, con D.G.R. n. 4123/1995, al cui giudizio erano sottoposti Omissis e gli altri sei dipendenti in parola, risultando idonei.
Con successiva D.G.R. n. 6783/1997 erano approvate e fatte proprie le operazioni concorsuali poste in essere dalla Commissione esaminatrice, rinviando e subordinando ogni altro ulteriore adempimento all'esito del giudizio azionato dinanzi al TAR Lecce.
Con sentenza n. 7399 del 20.11.2001, il TAR Lecce accoglieva il ricorso proposto da Omissis e gli altri sei, dichiarava illegittimo il provvedimento negativo della Commissione di controllo del 10.05.1990 e per l'effetto accertava il vizio in via derivata, della D.G.R. n. 672/1991 nella parte in cui non consentiva la partecipazione degli odierni istanti al concorso de quo.
A seguito della pronuncia del Giudice Amministrativo di primo grado, con Determinazione del Settore Personale, Organizzazione e Metodi n. 452 del 17.05.2002, si dava esecuzione alla sentenza n. 7399 del 2001, e si nominavano Omissis e gli altri sei vincitori del Concorso interno ex art. 95 della L.R. n. 18/1974, nonché si stabiliva l'inquadramento nella I Qualifica Dirigenziale con decorrenza giuridica dal 01.01.1983 ed economica dal 01.10.1997, rinviando a successivo atto la quantificazione e liquidazione delle differenze retributive rivenienti dall'inquadramento dei dipendenti interessati dalla ex 8a Qualifica Funzionale alla 1a Qualifica Dirigenziale.

Con ricorso dinanzi al Consiglio di Stato R.G. n. 10567/2002, la Presidenza del Consiglio dei Ministri/Commissione di Controllo Atti Regione Puglia chiedeva la riforma della sentenza del TAR Lecce n. 7399/2001.
In attesa della pronuncia del Consiglio di Stato i ricorrenti proponevano ricorso straordinario al Capo dello Stato al fine dell'annullamento della Determinazione del Settore Personale, Organizzazione e Metodi n. 452 del 17.05.2002 nella parte in cui veniva stabilita la decorrenza economica dal 01.10.1997.
Con contratti di risoluzione consensuale tra le parti si conveniva la cessazione dal servizio dei ricorrenti, e che agli stessi competeva un'indennità supplementare ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 7/2002. Nello stesso contratto, all'art. 10, si stabiliva espressamente che "si fa riserva, in ogni caso, di rivedere le quantificazioni di cui al punto 7 a seguito di eventuale modifica del trattamento tabellare derivante dal CCNL ovvero di variazione della retribuzione di posizione".
All'esito dei ricorsi straordinari, con D.P.R. del 20.09.2004 veniva riconosciuto a tutti i dipendenti da ultimo citati il reinquadramento economico nella 1a Qualifica Dirigenziale dall'01.01.1992 e, di conseguenza, l'Amministrazione regionale nel corso dell'anno 2005 con propri atti dirigenziali provvedeva a liquidare le differenze retributive per il periodo dall'01. 01.1992 all'01.10.1997.
Con sentenza n. 4888 del 03.10.2013 il Consiglio di Stato in sede definitiva accoglieva l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respingeva il ricorso di primo grado statuendo espressamente che "legittimamente dunque la Commissione di controllo ebbe ad annullare la deliberazione n. 1903 del 12 aprile 1990 con la quale la Giunta regionale pugliese intese riaprire, per la terza volta, i termini di un concorso interno previsto da una norma dichiaratamente transitoria". Ed inoltre, stabiliva la sentenza che "è evidente, alla luce di quanto affermato, l'erroneità delle conclusioni svolte dalla sentenza impugnata la quale, richiamando esigenze perequative, derivanti da successivi inquadramenti nei ruoli regionali di soggetti provenienti da enti diversi, richiama la sussistenza di ulteriori provvedimenti legislativi della Regione per giustificare un comportamento del tutto in conflitto con l'art. 95 della L.R. Puglia n. 18 del 25 marzo 1974, abrogato solo successivamente ai fatti in questione".
Con ricorso innanzi al Consiglio di Stato, notificato alla Regione Puglia il 03.04.2014, gli stessi ex dipendenti, instauravano il giudizio per la revocazione della sentenza del C.d.S. n. 4888/2013.
Nelle more della definizione del giudizio per revocazione, l'Amministrazione regionale, a seguito della sentenza del C.d.S. n. 4888 del 03.10.2013, avviava ai sensi della L. n. 241/90 le procedure volte a dare esecuzione alla pronuncia, al fine di ripristinare il corretto inquadramento nei ruoli regionali dei ricorrenti, sia giuridico sia economico, con le conseguenti regolazioni contabili.
In costanza del procedimento amministrativo sopra descritto, con sentenza n. 4434 pubbl. il 22.09.2017 il Consiglio di Stato definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione della sentenza n. 4888/2013, lo dichiarava inammissibile. Pertanto la predetta sentenza del Consiglio di Stato n. 4888/2013 risulta definitivamente passata in giudicato.
Data la definitività della pronuncia, l'Amministrazione regionale, con note datate 08.06.2018 comunicava ex artt. 7 e 8 della L. 241/90 l'avvio del procedimento amministrativo volto a conformarsi a quanto stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4888 del 03.10.2013 che aveva riformato la sentenza n. 7399/2001 del Tar di Lecce respingendo il ricorso di primo grado, confermando pertanto la decisione n. 6007 del 10.05.1990 della Commissione

governativa di controllo che annullava la D.G.R. n. 1903/90 di riapertura dei termini di un concorso interno bandito dalla Regione Puglia con D.P.G.R. n. 314 del 07.07.1982.
Pertanto, l'Amministrazione regionale con provvedimenti a firma del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione si conformava alle statuizioni della sentenza del Consiglio di Stato n. 4888 del 03.10.2013, attesa la definitività della pronuncia, e di conseguenza stabiliva di ripristinare l'inquadramento giuridico dei ricorrenti a far data dall'01.01.1983 nell'ex VIII q.f. (secondo le tabelle di equiparazione CCNL Regioni e Autonomie Locali del 31.03.1999 art. 7, corrispondente alla cat. D3).
Con successive determinazioni si procedeva, inoltre, alla rideterminazione dell'inquadramento economico a seguito del ripristino della posizione contrattuale giuridica.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. al Giudice del Lavoro di Bari (R.G. n. 15314/2018), Omissis e gli altri sei impugnavano i provvedimenti dell'Amministrazione regionale da ultimo descritti e chiedevano di accogliere le seguenti conclusioni:

- accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia degli atti dirigenziali della Regione Puglia innanzi richiamati, con cui si dispone il ripristino dell'inquadramento dei ricorrenti nel VIII livello r.f., previa – ove occorra – disapplicazione degli atti dirigenziali impugnati; nonché
- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a conservare l'inquadramento nella I Qualifica Dirigenziale a tutti gli effetti giuridici ed economici, con le relative decorrenze;
- condannare la Regione Puglia al pagamento delle spese di lite.

La Sezione Personale con propria nota prot. AOO_106 n. 6619 del 21.03.2019 relazionava all'Avvocatura regionale sui fatti di causa, onde consentire all'Avvocato officiato della difesa regionale di valutare le più opportune argomentazioni a sostegno della posizione della Regione Puglia al fine della costituzione in giudizio.
Il giudizio di primo grado si concludeva con sent. n. 860/2022 del Tribunale di Bari, sez. Lavoro che accoglieva le domande e, per l'effetto, dichiarava il diritto dei ricorrenti a conservare l'inquadramento nella qualifica dirigenziale a tutti gli effetti giuridici ed economici. La sentenza in parola, altresì, compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
La Sezione Personale con propria nota prot. AOO_106 n. 6581 del 12.04.2022 relazionava all'Avvocatura regionale in merito all'eventuale proposizione di appello avverso la sentenza del Giudice di prime cure.
La corte d'Appello di Bari, Sez. Lavoro, con sentenza n. 661/2024 rigettava l'appello proposto dalla Regione Puglia e confermava, pertanto, la pronuncia del Giudice del Lavoro di Bari; inoltre, condannava l'Amministrazione regionale al pagamento in favore degli appellati costituiti in appello (Omissis e altri 5) al pagamento delle spese di lite per il secondo grado, liquidate in € 12.000,00 oltre accessori.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 661/2024 della Corte d'Appello di Bari, Sez. Lavoro, delle somme di seguito riportate:
- € 17.509,44 (di cui € 12.000,00 per compensi, € 1.800,00 per spese generali al 15%, € 552,00 per cassa professionale, € 3.157,44 per IVA) in favore di Omissis e altri cinque (appellati costituiti in giudizio), a titolo di spese di lite per il secondo grado di giudizio.

Si fa espressa riserva di ripetere interamente o parzialmente le somme sopra riportate in caso di accoglimento dell'eventuale ricorso per Cassazione proposto dalla Regione Puglia.

Al finanziamento della spesa a titolo di spese di giudizio, per complessivi € 17.509,44 si provvede mediante prelevamento dell'importo corrispondente dal cap. 3054 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2024 "interessi, rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi processi di legge".

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione della Sezione Personale.

Il Dirigente della Sezione Personale
Nicola Paladino

Firmato digitalmente da
NICOLA PALADINO
C = IT

L'Assessore al Personale e Organizzazione, Contenzioso Amministrativo
Giovanni Francesco Stea

Giovanni Francesco Stea
28.05.2024 09:08:36
GMT+01:00

Schema di Disegno di Legge
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, derivante dalla Sentenza n. 661/2024 della Corte d'Appello di Bari, Sez. Lavoro. Omissis e altri c/ Regione Puglia.

Art. 1
(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

1. Il debito fuori bilancio è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, per un importo complessivo di:
   - € 17.509,44 (di cui € 12.000,00 per compensi, € 1.800,00 per spese generali al 15%, € 552,00 per cassa professionale, € 3.157,44 per IVA) a titolo di spese di lite per il secondo grado di giudizio, da corrispondere in favore di Omissis e altri cinque, appellati costituiti in giudizio.

Art. 2
(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede con imputazione:
   - Per le spese legali in favore di Omissis e altri cinque, appellati costituiti in giudizio, alla missione 1 programma 10 Titolo 1 capitolo 3054 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2024 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi processi di legge", per un ammontare complessivo di € 17.509,44 (di cui € 12.000,00 per compensi, € 1.800,00 per spese generali al 15%, € 552,00 per cassa professionale, € 3.157,44 per IVA).
2. Si fa riserva di richiedere ai beneficiari la ripetizione integrale o parziale delle somme eventualmente liquidate in caso di esito favorevole all'Amministrazione regionale dell'eventuale giudizio per Cassazione avverso la Sentenza n. 661/2024 della Corte d'Appello di Bari, Sez. Lavoro.

Regione Puglia

Codice CIFRA: PER/SDL/2024/00007

REFERTO TECNICO
(Art. 34, L.R. 28/2001, Artt. 3 e 4)

OGGETTO: Disegno di Legge Regionale _____ 2024, n. _____, recante "Riconoscimento di debito fuori bilancio, ex art. 73, comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Esecuzione Sentenza n. 661/2024 Corte d'Appello di Bari, Sezione Lavoro – Omissis e altri c/ Regione Puglia".

Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo, finalità e verifica criteri di quantificazione degli oneri):

Riconoscimento del debito fuori bilancio, derivante da Sentenza n. 661/2024 della Corte d'Appello di Bari - Sez. Lavoro, in relazione alle somme di seguito specificate:
- € 17.509,44 (di cui € 12.000,00 per compensi, € 1.800,00 per spese generali al 15%, € 552,00 per cassa professionale, € 3.157,44 per IVA) a titolo di spese di lite per il secondo grado di giudizio, da corrispondere in favore di Omissis e altri cinque, appellati costituiti in giudizio;

Trattasi di spesa:
X corrente
□ in conto capitale

ovvero minore entrata:
□ corrente
□ in conto capitale

Da imputare come segue: - € 17.509,44 (di cui € 12.000,00 per compensi, € 1.800,00 per spese generali al 15%, € 552,00 per cassa professionale, € 3.157,44 per IVA) a titolo di spese di lite per il secondo grado di giudizio, da corrispondere in favore di Omissis e altri cinque, appellati costituiti in giudizio.
Spesa prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri e delle risorse:
Capitolo 3054- Missione 1_____ programma_10_____titolo 1_____; Piano dei conti finanziari: 1.03.02.99.002 importo € 17.509,44 (diciasettemilacinquecentonove/44)
Maggiore spesa di € 17.509,44 (diciasettemilacinquecentonove/44) corrispondente a quanto indicato in Sentenza n. 661/2024 della Corte d'Appello di Bari, Sez. Lavoro, (di cui € 12.000,00 per compensi, € 1.800,00 per spese generali al 15%, € 552,00 per cassa professionale, € 3.157,44 per IVA), a titolo di spese legali per il grado d'appello
in caso di minore entrata
titolo_____, tipologia_____, importo _____;

Natura autorizzazione di spesa: x limite massimo di spesa □ onere valutato: indicare la clausola di salvaguardia _____.

Copertura degli oneri: utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali: CAPITOLO Missione _____ Programma _____ Titolo _____

importo €_____

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
CAPITOLO
Missione ____ Programma _____ Titolo _____
PDCF _____
Importo € _____
CRA _____

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:
CAPITOLO_____
Denominato "_____"
titolo_____, tipologia_____, importo _____
CRA _____

(è precluso finanziare spese correnti con entrate in conto capitale)

Clausola di neutralità finanziaria:

dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale;
le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibile a legislazione vigente;
le disposizioni di cui al presente provvedimento non comportano oneri per il bilancio regionale.

==========

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio 2024:

Somme dovute, in favore di Omissis e altri cinque, a titolo di spese del secondo grado di giudizio pari a € 17.509,44 (di cui € 12.000,00 per compensi, € 1.800,00 per spese generali al 15%, € 552,00 per cassa professionale, € 3.157,44 per IVA), derivante da Sentenza n. 661/2024 della Corte d'Appello di Bari, Sez. Lavoro

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

Si dichiara che quanto innanzi:
è conforme alla normativa regionale (Statuto), statale e comunitaria.

Il Dirigente del Servizio
Contenzioso del Personale
Dott. Pietro Lucca

Pietro Lucca
27.05.2024
16:10:37
GMT+02:00

Il Dirigente della
Sezione Personale
Dott. Nicola Paladino

Firmato digitalmente da
NICOLA PALADINO
C = IT

Visto della Sezione Bilancio e Ragioneria
(Art. 34, L.R. 28/2001 – Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

Roberto Massari
03.06.2024 09:48:42
GMT+01:00

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria
Dott. Nicola Paladino

Firmato digitalmente da
NICOLA PALADINO
C = IT

Regione Puglia

ALLEGATO A.1 ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Codice CIFRA: PER/SDL/2024/00007

Modulo di attestazione su schema di disegno di legge di riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118

OGGETTO: Disegno di Legge Regionale _____ 2024, n. _____, recante "Riconoscimento di debito fuori bilancio, ex art. 73, comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Esecuzione Sentenza n. 661/2024 Corte d'Appello di Bari, Sezione Lavoro – Omissis e altri c/ Regione Puglia".

Sussistenza dei presupposti di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio:

X si attesta la presenza di tutti i presupposti normativi necessari al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio oggetto del presente schema di disegno di legge.

Si forniscono, in merito, le seguenti osservazioni/precisazioni:
(facoltativo)

Verifica dell'insussistenza di profili di responsabilità:

X si attesta che tutte le procedure amministrative poste in essere in relazione al debito fuori bilancio di cui al presente schema di disegno di legge sono state espletate nel rispetto delle norme regionali, statali e comunitarie (ovvero indicare di seguito i motivi di contrasto o le criticità rilevate)
_____

X si attesta l'insussistenza di profili di responsabilità disciplinare
oppure
□ si dichiara di aver rilevato i seguenti elementi che hanno profili di responsabilità disciplinare:
(descrivere le responsabilità rilevate, dare atto dell'avvio di azioni disciplinari e ogni altro elemento ritenuto utile) _____

X si attesta l'insussistenza di profili di responsabilità erariale
oppure
□ si dichiara di aver rilevato i seguenti elementi che hanno profili di responsabilità erariale:
(descrivere le responsabilità rilevate, dare atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Corte dei Conti e ogni altro elemento ritenuto utile)

Il Dirigente del Servizio
Contenzioso del Personale
Dott. Pietro Lucca

Pietro Lucca
27.05.2024
16:10:37
GMT+02:00

Il Dirigente della
Sezione Personale
Dott. Nicola Paladino

Firmato digitalmente da
NICOLA PALADINO
C = IT

REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
PER	SDL	2024	7	30.05.2024

RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO, EX ART. 73, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 23 GIUGNO 2011 N. 118. ESECUZIONE SENTENZA N. 661/2024 CORTE D'APPELLO DI BARI, SEZIONE LAVORO - OMISSIS E C/ REGIONE PUGLIA.

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

Responsabile del Procedimento

PO - ROBERTO MASSARI

Roberto Massari
03.06.2024 09:48:42
GMT+01:00

Dirigente

DR. NICOLA PALADINO

Firmato digitalmente da
NICOLA PALADINO
C = IT

REGIONE PUGLIA – SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA